



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

**Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale
con valenza di Piano Attuativo
Loc. Vertine – ADOZIONE**

Soc. Agr. Castello di Radda S.S.

**Relazione del Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. 65/2014**



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

OGGETTO: PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - CASTELLO DI RADDA SOC. AGR. S.S. IN LOC. VERTINE - Adozione ai sensi art. 111 L.R. 65/2014

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che il Comune di Gaiole in Chianti è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 73 del 26/09/2000, e Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.13 del 25/02/2004 successive varianti, al PS e RU, approvate con D.C.C n. 2 del 04/03/2015 e n. 37 del 14/07/2017;
- che il Titolo IV capo III della L.R. 65/2014, il DPGR 63/R/2016 ed il Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. N. 37 del 14/07/2017 stabiliscono che la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse ed è soggetta all'approvazione da parte del comune di apposito Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.);

La Società Agricola Castello di Radda S.S., con sede Legale in Loc. Il Becco Radda in Chianti, P.IVA 01113530529, ha presentato in data 21/02/2018 con prot.li n. 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, e successive integrazioni del 22/05/2019 prot.li n. 5002, 5003, 5004, 5006, 5007, del 17/03/2020 prot.li n. 2020, 2366, 2368, 2369, 2370, un PAPMAA ai sensi dell'art. 74 della L.R. n.65/2014, avente valore di piano attuativo ai sensi dell'art.19 quater delle NTA del RU vigente, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di centro aziendale (Tinaia per vinificazione SE mq. 159,58, Barricaia SE mq. 66,15, Deposito olio e olive SE mq. 27,30, Vendita Diretta SE mq. 36,58, Ufficio SE mq. 38,06, Officina SE mq. 13,65, Locali di servizio addetti SE mq. 99,05) e rimessa macchine SE mq. 114,40;
- Impianto vigneti – Ha. 9,35
- Impianto oliveto – Ha. 1,50

L'Az. Agricola a cui fa riferimento il Piano, è localizzata nel Comune di Gaiole in Chianti in Loc. Vertine, per una estensione complessiva di Ha. 52.59.70, catastalmente individuati al Fog. 10 mapp. 73, Fog. 20 mapp. 175, 37, 38, 39, 40, 63, 72, 75, 84, 85, Fog. 21 mapp. 109, 139, 150, 151, 153, 205, 206, 223, 249, 296, 298, 59, 65, Fog. 22 mapp. 171, 222, 243, 40, 41, 42, 279, 43, 44, 91;

Con nota n. 4920 del 23/06/2020 il Dott. Agr. Giacomo Baffetti, ha specificato che il presente PAPMAA, non rientra nell'applicazione dell'art. 9 del Regolamento di attuazione DPGR 36/R/2016, in quanto i terreni interessati dal presente PAPMAA si riferiscono esclusivamente alla UTE di Gaiole in Chianti.

Gli interventi agronomici previsti dal PAPMAA consistono nell'impianto di :

- Realizzazione di ha. 09.35.00 Vigneti
- Realizzazione di ha. 01.50.00 Oliveto



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

Gli interventi di miglioramento ambientale consistono nel recupero di muretti a secco esistenti di circa 313 ml (Tav. 7 “Miglioramenti Ambientali”)

La documentazione allegata al P.A.P.M.A.A. in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

1. PAPMAA giugno 2020
2. Visure catastali
3. Stato attuale – catastale
4. Stato attuale – CTR
5. Tav. sistemazioni ambientali catastale agg 06-2020
6. Tav. sistemazioni ambientali CTR agg 06-2020
7. Tav. sistemazioni ambientali ortofoto agg 06-2020
8. Tav Vincoli ambientali CASTELLO DI RADDA
9. Tav Vincoli paesaggistici CASTELLO DI RADDA
10. Coerenza Coltibuono PAPMAA
11. Coerenza PIT PAPMAA
12. Coerenza PTCP
13. NTA
14. Relazione Tecnica
15. Tavola 1
16. Tavola 2
17. Tavola 3.1
18. Tavola 3.2
19. Tavola 3
20. Tavola 4
21. Tavola 5
22. Tavola 6
23. Tavola 7
24. Approvvigionamento Idrico (Nuovo Pozzo)
25. Relazione Geologica di Fattibilità
26. Rapporto Ambientale
27. Sintesi Non Tecnica
28. Bozza Atto Unilaterale d’Obbligo

ATTESTA

Quanto segue:

- Ai fini della conformità con gli strumenti della pianificazione comunale l’area ricade nel Sistema Mesocollinare nell’UTOE B.1.1. Mesocollina coltivata del vigente P.S. dove le dimensioni massime degli edifici e delle attrezzature necessarie all’agricoltura sono determinate in funzione dell’estensione delle superfici coltivate.
- Nel R.U. vigente, gli interventi edilizi previsti dal PAPMAA ricadono in zona “E” Rurale Sottozona “E3” — “Zona collina e montagna coltivata”, disciplinata dall’ art. 18 all’art. 19terdecies delle NTA del Regolamento Urbanistico dove la nuova edificazione è consentita all’imprenditore agricolo previa approvazione di PAPMAA
- Ai sensi dell’art. 19 quater delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico il Piano suddetto assume il valore e l’efficacia di Piano Attuativo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

- L'intervento edilizio ricade in classe di pericolosità idraulica I1 (bassa), in pericolosità geologica G2 (media), in pericolosità geomorfologica P2 (media) e ricade in Area Sensibile Classe 3 (nessuna vincolo) delle Carta Sensibilità degli acquiferi.
- Il PAPMAA in oggetto non rientra nei casi di cui all'art. 64 comma 8 della L.R. 65/2014
- L'area oggetto del PAPMAA ricade sotto Vincolo Paesaggistico, in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 lett. lett. c) fiumi torrenti e corsi d'acqua, lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, dove comunque non sono previste edificazioni, ed ai sensi dell'art. 136 del D.Igs. 42/2004, è individuata con D.M. 20/09/1975 G.U. 6 del 1976 "Zona Coltibuono" dove sono previsti gli interventi edilizi.
- Il PAPMAA ricade interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923 e L.R. n.39/2000
- Il PAPMAA ricade interamente in area Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione - ZSC "Monti del Chianti"
- Il PAPMAA ricade interamente sotto Vincolo Sismico ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1982;
- L'intervento edilizio ricade in Area di Pertinenza degli aggregati (cod. 9052013 scheda n. 009 Vertine) del PTCV vigente.

- che ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2015 ed in particolare il comma 4 il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, convoca una conferenza dei servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di: a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM; b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti";

- che in data 23/06/2020 con nota n. 4943 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 74 comma 2 della L.R. 65/2014, dal Settore SUAP di questo Ente, inoltrandola alla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Provincia di Siena Assetto del Territorio

- Che in data 22/07/2020 con prot. n. 5948 è pervenuto il Parere della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di seguito riportato: "(...) **PARERE : FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** Relativo alla **VERTIFICA ASPETTI AGRONOMICI E FORESTALI**, Il parere è stato determinato dalle seguenti **MOTIVAZIONI/CONDIZIONI**:
 1. *Realizzazione di Centro Aziendale comprendente: Cantina, rimessa macchine, ufficio, punto vendita e locali accessori*
 2. *Impianto vigneti*
 3. *Impianto oliveto**Valutazioni, motivazioni e prescrizioni*
Gli interventi del PAPMAA risultano ammissibili dal punto di vista agronomico, in considerazione della superficie aziendale, delle linee future di sviluppo e dell'ordinamento culturale.
I locali adibiti a ciclo produttivo vitivinicolo e olivicolo sono strettamente collegati alla messa in produzione degli HA 9.35.00 di vigneto specializzato e HA 05.26.71 di oliveto specializzato come dichiarato nella scheda B dell'allegato 2 Stato Programmato;



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

La nuova rimessa macchine e collegata inoltre all'effettivo acquisto e presenza dei macchinari dichiarati nella scheda E dell'Allegato n Situazione Programmata.

Si ricorda che gli annessi rurali di nuova costruzione, dovranno mantenere secondo quanto disposto dalla L.R. 65/2014 la destinazione d'uso agricola "perenne" art. 81 comma 1.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 74 comma 4 L.R. 65/14 e smi ed è valutato ai soli fini Agronomici. Si precisa infine che le verifiche sugli articoli Q8 e Q9 del PTC si Siena non sono state effettuate non essendo compito di questa Amministrazione.

Precisando che l'istruttoria e le relative conclusioni derivano unicamente dalla valutazione dei dati dichiarati dal titolare e non verificati con sopralluogo in Azienda, eventuali verifiche di trasferimenti parziali di proprietà o di affitti parziali che danno luogo ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 76, non riportati nel presente PAPMAA. Dovranno essere effettuate da parte delle competenti Amministrazioni Comunali prima dell'approvazione del Programma, così come disposto dall'art. 76 della L.R.T. n. 65/2014"

- Che in data 08/08/2020 con prot. n. 6502 è pervenuto il parere della Provincia di Siena Assetto del Territorio, di seguito riportato: "(...) **Considerazioni Istruttorie**

Nonostante che la documentazione pervenuta risulta non completamente consultabile, le considerazioni di seguito si formano sugli elaborati disponibili e sui contenuti della istruttoria urbanistica comunale.

L'intervento principale del PAPMAA è rappresentato dal nuovo centro aziendale da svilupparsi con struttura interrata ad un solo piano. Le dimensioni, da valutarsi su riscontro del parere agronomico della Regione Toscana, e la proposta architettonica sembrano non determinare significativi impatti sebbene ricadente all'interno dell'area di pertinenza dell'aggregato di Vertine.

Diversamente, per quanto valutabile sulla documentazione in possesso (tavole 3/4/5) e sulla consultazione delle orto-foto disponibili anche a questo ente, appare di significativo impatto la viabilità di servizio considerato che, al contrario di quanto rappresentato su tav. 3, non si riscontra l'esistenza di una trama viaria allo stato attuale (vedi documentazione fotografica tav. 5) che, magari presente in passato per brevi tratti come accennato nella CTR, oggi appare abbandonata e comunque riferibile ad un uso diverso da quello proposto. A tale riguardo, tenuto conto delle indicazioni prescrittive di cui al DM 06/1976 (c3.c.9 e 3.c.11) e dei contenuti di cui all'art. 13.13 co.10 della disciplina del PTCP, una struttura viaria di nuovo impianto capace di supportare il transito di mezzi pesanti così come rappresentato in tav. 3 (nelle NTA art. 8 si indica di modeste dimensioni), con rilevanti pendenze (viste le curve di livello) appare certamente di impatto e non coerente con gli indirizzi normativi e obiettivi di tutela paesaggistica, risultando sproporzionata nella lettura complessiva del contesto di riferimento avente come riferimento il nucleo storico di Vertine.

Per l'impianto dei nuovi vigneti non vi è correlazione tra le rappresentazioni condivisibili di cui ai foto-inserimenti di tav. 5 (riprese 1/2/3) e quanto graficamente indicato nelle tavole di cui agli interventi ambientali.

Conclusioni

Per le considerazioni anticipate, si precisa che:

- Preliminarmente, quale condizione essenziale, dovrà acquisire il parere favorevole della Regione Toscana per gli aspetti agronomici e forestali, per la realizzazione del nuovo centro aziendale e i nuovi impianti di oliveto e vigneto;
- Per la realizzazione del nuovo centro aziendale, relativamente alle risorse di specifico interesse a tutela del PTCP, ai sensi della LR 65/2014 art. 74 com.4, valutato che i terreni di proprietà



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

dell'aziendale ricadono prevalentemente in area di pertinenza dell'aggregato di Vertine, ed esternamente a questa sono prevalentemente aree boscate. Per la localizzazione e la soluzione progettuale interrata della nuova volumetria, per quanto possibile riscontrare sulla documentazione consegnata, non si evidenziano criticità o impatti significativi sulle risorse a specifica tutela del PTCP, in ipotesi anche della difficile percezione visiva del manufatto dal nucleo storico e dalla viabilità principale. Per queste considerazioni si ritiene pertanto di esprimere il Parere FAVOREVOLE.

- Relativamente alla viabilità di accesso al nuovo centro aziendale e agli spazi di manovra dei mezzi, tenuto conto dei contenuti di cui alla scheda del DM06/1976, degli indirizzi di cui alla Disciplina del PTCP e con riscontro delle orto-foto disponibili, riteniamo necessarie maggiori e più attente valutazioni che potranno emergere durante la discussione in sede di conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT-PPR, per la quale, preventivamente alla stessa, si auspica una consegna completa della documentazione di cui al PAPMAA con valore di PUA integrata da una rappresentazione della viabilità effettivamente esistente con maggiore dettaglio di profili relativamente al tratto a servizio della nuova struttura;
- Per i vigneti di nuovo impianto si riscontrano alcune incongruenze tra le rappresentazioni planimetriche di cui alle tavole denominate interventi ambientali, i foto-inserimenti (tav. 5) e le orto-foto di tav. 3. Al fine di evitare equivoci futuri, in ipotesi di riscontro positivo sul parere agronomico della Regione Toscana per i nuovi impianti, si ritiene necessario che il Piano Attuativo sia integrato di una rappresentazione delle opere di sistemazione ambientale complessiva che contenga anche indicazione dello sviluppo dei filari dei vigneti.

Si precisa infine in applicazione della Disciplina del PTCP, quali norme di riferimento generale, si indica:

- Art. 13.24 co.7: *al fine di impedire l'introduzione dei caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, per eventuali recinzioni o opere di delimitazione della proprietà o di porzioni della stessa, dovranno essere impedita la realizzazione di muretti, cancellate o simili, o a mezzo di siepi con specie arbustive invasive NON autoctone, o utilizzo improprio di filari di cipressi comuni co elemento di arredo lungo i viali o disposti sui confini di proprietà. Potranno altresì essere utilizzate reti metalliche accompagnate da siepi arbustive informali che riprendono la composizione delle fasce di vegetazione naturali presenti nel contesto paesaggistico.*
- Che il Settore Tecnico del Comune di Gaiole in Chianti, tramite la relazione di conformità, allegata agli atti del procedimento di convocazione della Conferenza dei Servizi, ha espresso il proprio parere sulla Conformità del Piano Attuativo alla strumentazione Urbanistica Comunale;
- Che il data 10/08/2020 con prot. n. 7157, è stato redatto il Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 241/90 in Forma semplificata modalità asincrona, concludendo il procedimento, come di seguito riportato: *"...si prende pertanto atto dei pareri espressi dalla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e dalla Provincia di Siena, inoltrando a completezza di istruttoria, il presente verbale agli organi competenti e al richiedente, con precisazione che quest'ultimo provveda ad integrare la documentazione richiesta, al fine della successiva convocazione della Conferenza ai sensi dell'art. 23 del PIT-PPR.* " e trasmesso alla Soc. Agr. Castello di Radda, al progettista Arch. Spartaco Mori e all'agronomi Dott. Agr. Giacomo Baffetti;



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

-
- Che in data 24/11/2020 con prot. n. 10037, il PAPMAA è stato integrato, come da prescrizioni della Provincia di Siena Assetto del Territorio in fase di Conferenza dei Servizi, per la successiva fase di Convocazione della Conferenza ai sensi dell'art. 23 del PIT/PPR;
 - che l'Autorità Competente in materia di V.I.A – V.A.S - Nucleo di Valutazione, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/05/2018, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 21/06/2018 e composta da due membri esterni ed il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune di Castelnuovo Berardenga ha individuato, nella seduta del 05/06/2020 - verbale n. 1, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ed avviato le consultazioni ai sensi sulla Verifica di Assoggettabilità a Vas e Rapporto Preliminare, ai sensi dell'articoli 8, 22 e 23 della L.R. 10/2010, comprensiva della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 73 ter della L.r. 10/2010;
 - che con nota del 23/06/2020 prot. 4924 il Comune di Gaiole in Chianti ha trasmesso il documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 ai Soggetti Competenti richiedendo loro un parere e/o contributo da inoltrare entro 30 giorni;
 - che a seguito della trasmissione di cui al punto precedente sono pervenuti i contributi di:
 - **Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud** (nota del 25/06/2020 n. 5003) esprime il seguente parere:

“...Questo Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, esprime contributo istruttorio favorevole. Il presente contributo è da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito, riguardante la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati...”
 - **Toscana Energia** (nota del 06/07/2020 n. 5332) esprime il seguente parere :

“...con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano...”
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo** (nota n. 5338 del 06/07/2020) esprime il seguente parere:

“...CONSIDERATO che l'intervento dal documento preliminare, sebbene non sia documentato con elaborati progettuali esaustivi al fine delle valutazioni di competenza di questo Istituto, risulta piuttosto complesso, posto in Ambito paesaggistico n. 10 Chianti e in area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lvo 42/2004 e s.m.i con D.M. 20.09.1975 – G.U.n.6/1976, quindi sottoposto a disciplina diretta di tutela paesaggistica. DATO ATTO che la verifica di compatibilità paesaggistica dovrà essere eseguita anche il ragione delle Invarianti Strutturali del PIT, in particolare delle Invarianti IV – “I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali”. CONSIDERATO che l'area interessata rientra delle scheda d'ambito “Zona Coltibuono” e quindi in un ambito caratterizzato dalla presenza di beni culturali. VISTO che dal punto di vista archeologico si sottolinea come l'abbondanza di documentazione archeologica per l'area in esame e la preliminare analisi dell'incidenza sul patrimonio archeologico comportino la necessità di assoggettare il PAPMAA in oggetto al procedimento di valutazione Ambientale Strategica. Tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento in oggetto sia da assoggettare a VAS.”
 - **Regione Toscana Politiche Mobilità, infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore Programmazione viabilità** (nota del 13/07/2020 n. 5557) esprime il seguente parere:



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

“... A. Strade regionali , non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza.
B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** (nota n. 5693 del 15/07/2020) esprime il seguente parere:

“... Questa Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto. Segnala che il Piano deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) Omissis.... In relazione al citato Piano di gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (Stato quantitativo e stato chimico)..... in particolare si dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento dal loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità...”

- **Arpat – Dipartimento di Siena Settore Supporto Tecnico** (nota n. 5887 del 20/07/2020) esprime il seguente parere:

“... Vista la tipologia degli argomenti che sono trattati nel documento preliminare di Valutazione Ambientale strategica del piano, fatte salve le competenze dell'Amministrazione Comunale, Si ritiene che non possono essere condivise le conclusioni del documento preliminare e che sia necessario assoggettare il piano proposto a Valutazione Ambientale Strategica....”

- **Acquedotto del Fiora** (nota n. 5916 del 21/07/2020) esprime il seguente parere:

“...Acquedotto, Attualmente non si rilevano problematiche inerenti la disponibilità idrica sul territorio comunale nei limiti delle attuali disponibilità delle captazioni gestite da ADF. E' comunque imprescindibile che prima di effettuare l'inizio degli interventi, riportati nella procedura, venga richiesto un Parere Idroesigente a questa Azienda tramite le abituali procedure dal privato che effettueranno l'intervento o l'eventuale ente pubblico per verificare problematiche puntuali sulle reti idriche a servizio dell'area interessata. Fognatura/Depurazione, Con riferimento allo smaltimento in pubblica fognatura si ricorda che l'area interessata è collegata ad una Imhoff autorizzata in Accordo di Programma quindi qualora venga richiesto di allacciarsi alla rete fognaria, potrà essere effettuato solo previa installazione di un trattamento appropriato a piè d'utenza e nei limiti del raggiungimento della capacità idraulica massima autorizzata allo scarico (200ae)”

- che, nella seduta del 15/09/2020 (verbale n.2) il Nucleo di Valutazione V.I.A. – V.A.S ha espresso il seguente parere:
“di assoggettare il PAPMAA alla procedura di VAS, approfondendo nella successiva fase di predisposizione del Rapporto Ambientale, gli aspetti relativi agli scarichi e alla previsione di impatto acustico in particolare per la fase di cantiere e successiva gestione.”
- che con nota n. 7598 del 15/09/2020 si è provveduto all'inoltro del verbale del Nucleo VAS, corredato dei contributi pervenuti, al richiedente ed ai progettisti, ai fini della successiva fase di elaborazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010;



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

- che con nota n. 8931 del 24/10/2020, la Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare, ha trasmesso il contributo istruttorio e valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. 10/2020 artt. 8, 22, 23, 73ter, sulla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del PAPMAA con Valore di Piano Attutivo, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

“In conclusione, si ritiene di poter ragionevolmente escludere un’incidenza significativa sulla ZSC Monti del Chianti, limitatamente al livello di progettazione contenuto nel PAPMAA, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- *l’intervento edilizio (centro aziendale e relativi impianti a servizio) dovrà essere sottoposto, nella successiva fase autorizzativa, a specifica valutazione di incidenza nella quale dovrà essere adeguatamente analizzata anche la disposizione delle aree di cantiere, prevedendo modalità di localizzazione e di gestione idonee a mitigare al massimo il disturbo sul sito e ad evitare il danneggiamento della fascia boscata sottostante; in particolare si segnala fin da ora che dovrà essere prevista nel progetto una fascia di rispetto di almeno 5 m dalla vegetazione presente sull’orlo della scarpata, da lasciare a inerbimento spontaneo e da escludere sia dall’area adibita a piazzale e viabilità, sia dalle aree di cantiere;*

- *la realizzazione del pozzo per l’approvvigionamento idrico aziendale dovrà essere sottoposta, nella successiva fase autorizzativa, a specifica valutazione di incidenza al fine di verificare l’assenza di effetti negativi sulla falda e sugli ecosistemi connessi (corsi d’acqua, sorgenti ecc.), con particolare riferimento al torrente Piana e agli habitat e alle specie in essi presenti; dovrà essere inoltre adeguatamente valutata la possibilità di recuperare, oltre alle acque piovane, anche le acque di recupero della cantina;*

- *gli interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza nelle rispettive sedi autorizzative, nell’ambito delle quali dovranno essere in particolare approfondite le possibili incidenze sui corsi d’acqua e sui margini boscati attraversati;*

- *i vigneti da realizzare a sud-ovest di Vertine (foglio 22 part. 91) dovranno essere realizzati nelle modalità autorizzate e nel rispetto di quanto prescritto nelle valutazioni di incidenza già rilasciate e sopra citate;*

- *gli interventi colturali (nuovi oliveti e vigneti), non valutati nei provvedimenti già rilasciati, dovranno essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza in sede autorizzativa; in particolare si segnala fin da ora che i vigneti dovranno essere progettati in modo che le lavorazioni del terreno non interessino una fascia di rispetto di almeno 2 metri dal margine boscato, che dovrà essere lasciata come fascia ecotonale a vegetazione erbacea/arbustiva naturale, e non utilizzata come capezzagna; in caso siano previste in futuro recinzioni, il vigneto e le capezzagne dovranno essere progettate in modo che la recinzione possa essere installata ad una distanza di almeno 2 metri dal margine boscato; considerata la volontà dell’azienda di convertirsi al metodo biologico, si suggerisce la possibilità di progettare i nuovi impianti secondo le buone pratiche previste nella*

pubblicazione ARSIA “Manuale di viticoltura biologica”, facilmente reperibile on line, finalizzate a massimizzare il corretto inserimento del vigneto nell’ambiente;

- *gli interventi di ripristino dei muretti a secco individuati nella tavola “Interventi ambientali previsti nel PAPMAA” dovranno essere realizzati nelle tempistiche previste dal cronoprogramma e nelle modalità dichiarate, tramite cioè tecniche tradizionali “a secco” che garantiscano la permanenza della funzionalità ecologica di questi elementi del paesaggio agrario; ai fini di non interferire significativamente con i periodi più sensibili per la fauna del sito ed in particolare con il periodo di riproduzione, estivazione e ibernazione dei rettili, gli interventi di recupero dei muretti dovranno essere realizzati nel periodo tardo estivo/autunnale (15 agosto-15 novembre);*

- *dovranno essere inseriti tra gli impegni del PAPMAA, in aggiunta all’intervento di ripristino dei muretti a secco, le seguenti prescrizioni, derivanti da quanto dichiarato dal proponente e dall’applicazione delle misure di conservazione della D.G.R. 1223/2015 e degli indirizzi del piano paesaggistico regionale:*

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

-
- in applicazione della misura di conservazione GEN_01 di cui alla D.G.R. 1223/2015, impegno alla tutela e conservazione su tutti i terreni aziendali degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica presenti (es. stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquadocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie);
 - in applicazione della misura di conservazione INC_A_02, impegno a mantenere una fascia incolta non trattata con fertilizzanti e pesticidi larga almeno 2 metri lungo la rete scolante e la viabilità rurale, da sottoporre eventualmente a sfalcio nel periodo tardo estivo o tardo-invernale, per garantire una minima funzionalità ecologica e diminuire il dilavamento di sedimenti e inquinanti agricoli verso i corsi d'acqua del sito;
 - le tare aziendali, come indicate nella tav. "Uso del suolo - stato attuale" dovranno essere integralmente mantenute;
 - la conversione al metodo biologico, proposta dall'azienda quale intervento agroambientale (scheda I della modulistica di PAPMAA), dovrà avvenire entro il periodo di validità del PAPMAA;
 - dovrà essere attuato l'inerbimento dei vigneti a file alterne o completo tra le file, con interventi di sfalcio preferibilmente nel periodo tardo estivo o tardo-invernale, mantenendo comunque sempre un'altezza del cotico erboso di almeno 10 cm di altezza;
 - dovrà essere attuato l'inerbimento completo degli oliveti, prevedendo sfalci a fine estate o tardo inverno e mantenendo sempre un cotico erboso di almeno 10 cm di altezza; se necessario, tali colture potranno essere sottoposte a lavorazione in rotazione, solo allo scopo di interrimento della componente organica apportata allo scopo di migliorare la qualità del suolo e l'organizzazione del materiale presente;
 - all'interno degli oliveti e nelle zone di confine con le aree boscate dovranno essere rilasciati margini non raccolti e non trinciati (di larghezza minima di 10 m) fino a dicembre."
-
- Che con nota n. 9748 del 17/11/2020 si è provveduto all'inoltro del Contributo istruttorio e valutazione di incidenza, espresso dalla Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare, al richiedente ed ai progettisti, ai fini della successive fasi di Progettazione;
 - che in data 20/01/201 con nota prot. n. 623 è stato trasmesso il Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010 ;
 - Che con nota del 22/02/2021 prot. n. 1805, la Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, ha trasmesso a questo Ufficio la comunicazione dell'adozione del Decreto n. 2513 del 19/02/2021, per la "Concessione per la realizzazione di un guado a ruota Bagnata (tip.4.3 "uso agricolo") nel corso d'acqua affluente sinistro (TS3562) del Torrente Piana, in Loc. Vertine nel Comune di Gaiole in Chianti (SI)";
 - che in data 24/02/2021, con nota prot. n. 1899, veniva effettuato il deposito delle indagini geologiche ai sensi del regolamento D.P.G.R. 30/01/2020 n. 5/R presso l'Ufficio Regionale Genio Civile di Siena e acquisito in data 25/02/2021 numero di deposito 1199 ;
 - che sulla valutazione di conformità paesaggistica degli interventi con il PIT-PPR si dovrà invece esprimere la Conferenza dei Servizi ex art. 23 della disciplina del PIT stesso prima dell'approvazione de Piano come stabilito al comma 3 dello stesso articolo.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Tecnico

- che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che il P.A.P.M.A.A. in oggetto si è formato in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriali ed atti di governo vigenti.

ALLEGA

Alla proposta di approvazione del P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo in oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della Legge Regionale n. 65/2014 la presente relazione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nadia Anichini